

**Offerta n. 1211 per FIGURE APICALI
TUTELA AZIENDA e PROFESSIONISTI – Quadri e Dipendenti
Cod. 0801**

CHI ASSICURIAMO

Per le figure apicali: il singolo Assicurato per la tutela del suo ruolo presso l'azienda per la quale opera.

PRAMETRO DI QUOTAZIONE

N. 1 quadro o dipendente (ente pubblico e/o privato).

PER QUALI SPESE

Spese legali e peritali, in ogni stato e grado di giudizio, comprese le spese di transazione e soccombenza, il contributo unificato, le indennità del mediatore nei casi elencati nell'oggetto di polizza.

LA FORMULA SCELTA

Formula "avvocato del network": la fase stragiudiziale è gestita direttamente da un avvocato del network di Compagnia.

MASSIMALE:

Massimale € 25.000,00 per caso assicurativo e senza limite annuo per tutte le garanzie della Sezione Tutela legale salvo diverse indicazioni specificate puntualmente garanzie specifiche.

IN QUALI TERRITORI

Tutte le coperture assicurative sono riferite a casi assicurativi che si verifichino e debbano essere trattati processualmente:

-**Per il recupero danni extracontrattuali e la difesa penale:** la garanzia vale per i casi assicurativi insorti in Europa e nei Paesi che aderiscono alla Carta Verde, sempreché il Foro competente si trovi in questi territori.

Si intendono territori che aderiscono alla convenzione Carta Verde sono i seguenti: Albania, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Iran, Israele, Macedonia, Marocco, Moldavia, Russia, Montenegro, Tunisia, Turchia, Ucraina, Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Regno Unito, Repubblica Slovacca, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.

-**Per le controversie di natura contrattuale:** nei paesi dell'Unione Europea, Liechtenstein, Regno Unito, Principato di Monaco e Svizzera salvo che nelle garanzie particolari venga indicata per alcune garanzie una limitazione a tale estensione territoriale.

-**Per le opposizioni avverso le sanzioni amministrative:** in Italia, città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

QUANDO INTERVIENE

D – PACCHETTO QUADRI E DIRIGENTI – FIGURE APICALI

Le prestazioni riportate di seguito vengono garantite a tutela dei diritti dei Quadri e/o Dipendenti relativamente ai sinistri che siano **connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e mansioni presso il Contraente.**

Sono garantite le seguenti prestazioni:

1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della della notizia di reato. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. La garanzia è applicabile anche per patteggiamento, oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia ed indulto.

2. Difesa penale per delitti dolosi comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera **purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.** Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la Società anticiperà al Contraente le spese legali fino ad un massimo di € 6.000,00 (seimila) / € 11.000,00 (undicimila) / € 16.000,00 (sedecimila) in attesa della definizione del giudizio. Tale anticipo sarà corrisposto dalla Società solamente previa corresponsione di adeguate garanzie. Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. L'assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente alla Società la copia della sentenza. Le prestazioni di cui ai punti 1 e 2, garantiscono anche le spese per ottenere il dissequestro di beni dell'Assicurato sottoposti a sequestro nell'ambito di procedimenti penali nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata.

3. Vertenze per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi per fatti illeciti degli Assicurati. La prestazione opera a secondo rischio, ovvero dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di Responsabilità civile per spese legali di resistenza e soccombenza. In tutti gli altri casi, ovvero quando la polizza di Responsabilità civile non esiste, o non opera, o per qualunque motivo non fornisce copertura totale o parziale alle spese legali di resistenza, la presente prestazione non opera.

4. Difesa legale per la tutela delle persone assicurate nel caso in cui debbano presentare opposizione avanti l'autorità competente avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Si intende sempre esclusa la materia fiscale e

tributaria. Nel caso di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale sempreché il valore della sanzione sia uguale o superiore a € 1.000,00 (mille). Tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative: D.Lgs. 81/2008 (testo unico sicurezza), D.Lgs. 196/03 (codice della privacy), D.Lgs. 193/07 (sicurezza alimentare), D.Lgs. 151/2006 (codice dell'ambiente).

5. Nel caso di polizza contratta da una figura apicale: Vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni Previdenziali o Sociali.

6. Nel caso di polizza contratta da una figura apicale: vertenze individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. La prestazione opera, laddove previsto, anche qualora le vertenze siano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (ricorsi al TAR).

7. Richiesta di risarcimento danni extracontrattuale subiti per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.

Le prestazioni di cui ai punti 8 e 9 della presente condizione aggiuntiva vengono riconosciute agli amministratori, ai Quadri e Dirigenti ed alle Figure Apicali assicurate anche per eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi propri o del Contraente, anche in forza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, sempreché connessi all'espletamento di incarichi affidati dal Contraente stesso.

8. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale. A parziale deroga di quanto disposto dal presente articolo lett. b), la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l.. La prestazione viene garantita anche nel caso di uso di farmaci per la terapia del dolore, anche se definiti "sostanze psicotrope", che, ai sensi del D.L. 20/3/2014 n. 36 e convertito nella L. 16/5/2014 N. 79, rientrano nell'allegato 3 Bis del decreto stesso in quanto sostanze di comune impiego terapeutico che usufruiscono di modalità di prescrizione facilitate. Tale prestazione opera in deroga all'esclusione specifica lettera b). In caso di sinistro verrà richiesto all'assicurato di esibire la prescrizione del suo medico specialista, pena la decadenza della garanzia. Tale prestazione opera in deroga all'esclusione specifica lettera b). Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 1,5 g/l (artt. 186 e 186 bis Codice della Strada), o il conducente guidi sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a favore dell'assicurato sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi, la società rimborserà all'assicurato le spese legali garantite in polizza. Sono esclusi i casi di estinzione di reato per qualsiasi altra causa.

9. Richiesta di risarcimento danni extracontrattuale per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte. Tale prestazione opera in deroga all'esclusione specifica lettera b).

Oltre a quanto previsto dall'art. 14 Esclusioni, **le prestazioni garantite dalla presente condizione aggiuntiva non operano:**

- se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'assicurato dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione da parte dei terzi obbligati di quanto disposto dal D.Lgs. 209/05 e successive modifiche;
- nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza;
- per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

M - RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

La prestazione garantisce le spese per sostenere la difesa per Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto per giudizi instaurati avanti la Corte dei Conti nei confronti dell'Assicurato, salvo il caso in cui sia obbligato un soggetto terzo.

La Società rimborserà anche le spese eventualmente sostenute nella fase preliminare del processo. La prestazione opera anche prima dell'emissione dell'atto di citazione in giudizio, compreso l'invito a dedurre e l'audizione personale nonché il procedimento cautelare di sequestro.

Nel caso in cui le spese legali siano liquidate in sentenza, la Società rimborserà l'importo indicato nella stessa.

Fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il sinistro con le modalità previste dal precedente art. 8, la Società provvederà, su richiesta motivata, all'anticipo delle spese legali e/o peritali, fino ad un massimo di € 6.000,00 (seimila), in attesa della definizione del giudizio.

L'Assicurato è obbligato a restituire alla Società ogni somma eventualmente anticipata nel caso siano accertati, nei suoi confronti mediante sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo.

Il premio annuo lordo per la presente offerta e per la composizione di garanzie descritte nel pacchetto D Figure Apicali ammonta a:

Formula avvocato del network: Massimale € 25.000 per evento, illimitato per anno: **60,00**

La presente offerta ha validità 3 mesi.

Milano, 19 febbraio 2019